

DIRETTIVA 2006/42/CE: LA NUOVA "VERSIONE" IN DUE PUNTATE

La NUOVA direttiva Macchine

Ing. Massimo Rivalta
presidente Animac

Il 9 giugno 2006 è stato pubblicato, sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea, il testo della direttiva 2006/42/CE relativa alle Macchine, di obbligatoria applicazione dal 29 dicembre 2009. Una analisi dei principali aspetti, con particolare attenzione ai dettagli di cambiamento. La struttura, i "considerando" e le "quasi-macchine": questi i punti che verranno approfonditi nella seconda parte dell'articolo, sul prossimo numero della rivista.

La direttiva Macchine è la seconda direttiva del Nuovo approccio, dopo la direttiva Compatibilità elettromagnetica (Emc), a essere stata sostituita da una versione rivisitata.

Diversamente dalla direttiva Emc, la 2006/42/CE presenta la necessità di un dettagliato aggiornamento e, in taluni casi, della modifica delle norme tecniche EN a essa armonizzate.

La causa di tutto ciò è attribuibile, principalmente, all'ampliamento del campo di applicazione, ai cambiamenti apportati ai

requisiti essenziali di salute e di sicurezza e alla procedura di valutazione della conformità.

Campo di applicazione

Il campo d'applicazione della direttiva 2006/42/CE, rispetto alla precedente direttiva Macchine, è stato ampliato.

Infatti, ora comprende: macchine, attrezzature intercambiabili, componenti di sicurezza, accessori di sollevamento, catene, funi e cinghie, dispositivi amovibili di trasmissione meccanica e le quasi-mac-

chine. Alcuni nuovi articoli, inoltre, includono anche gli ascensori da cantiere, operando una più chiara distinzione con alcuni apparecchi portatili a carica esplosiva. Nel campo di applicazione, si trova una distinzione più netta fra i prodotti cui si applicherà la nuova direttiva Macchine e quelli destinati a essere coperti dalla direttiva Ascensori o dalla direttiva Bassa tensione.

La nuova direttiva Macchine contiene, ora, particolari tipologie di ascensori per il sollevamento delle persone che, in precedenza, erano formalmente esclusi.

Conseguentemente, le norme tecniche europee esistenti per queste categorie di equipaggiamenti devono essere riviste in merito alla conformità con i requisiti essenziali prima di poter essere giuridicamente riconosciute come norme europee armonizzate.

Lo stesso discorso vale per tutte le altre inclusioni nel campo di applicazione. Si trat-

Le scadenze M. R.

Queste le scadenze più importanti relative alla nuova direttiva Macchine:

- pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea: 9 giugno 2006;
- entrata in vigore: 29 giugno 2006;
- adozione e pubblicazione delle di-

sposizioni di attuazione da parte di ogni Stato membro: entro 29 giugno 2008;

- applicazione obbligatoria: a partire dal 29 dicembre 2009;
- entrata in vigore per pistole spara-chiodi, per macellazione o per marchiare: 29 giugno 2011.

ta, quindi, di procedere a una armonizzazione di requisiti tecnici che in precedenza non conferivano la presunzione di conformità alla direttiva Macchine.

Importante distinzione

Un'altra novità è stata introdotta per differenziare il campo di applicazione della nuova direttiva da quello della direttiva Bassa tensione.

Il criterio fissato in precedenza del maggior rischio è stato modificato a favore di una descrizione dettagliata dell'attrezzatura esclusa. Ne consegue che solamente un piccolo numero di macchine elettriche non rientra ora nel campo di applicazione della nuova direttiva Macchine e, quindi, un buon numero di norme sviluppate dal Cenelec dovrà essere rivisto in merito alla loro classificazione.

Anche se le modifiche ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza sono limitate, potenzialmente tutte le norme armonizzate devono essere passate in rassegna individualmente.

Per questo motivo, gli esperti che si occupano della sicurezza del macchinario presso il Cen mirano, in collaborazione con la Commissione Europea, a creare un documento ufficiale di riferimento nel quale le modifiche ai requisiti essenziali siano descritte chiaramente, per permettere un efficace adeguamento degli standard armonizzati.

Un prerequisito per la valutazione della conformità consiste nel fatto che sia esaminata la presunzione di conformità stabilita dall'Allegato Z delle norme tecniche e, dove risulti necessario, si proceda a un aggiornamento del suo contenuto al fine di allinearla alla recente numerazione dei requisiti essenziali, oltre che per aggiornare il riferimento alla nuova direttiva Macchine.

Per finire, non essendo stato fissato alcun periodo di transizione per l'applicazione

della direttiva 2006/42/CE, l'Allegato Z dovrà essere concepito in modo da conservare la compatibilità nel passaggio dal testo esistente a quello nuovo. L'applicazione della nuova direttiva Macchine è prevista per la fine del 2009. Ne

consegue che gli istituti di normalizzazione europea hanno meno di un anno per raggiungere gli obiettivi di adeguamento e, quindi, per assicurare la disponibilità di standard adeguati a supportare un morbido passaggio al testo pubblicato.

Quali prodotti e quali modifiche M. R.

La nuova direttiva Macchine si applica ai seguenti prodotti:

- macchine;
- attrezzature intercambiabili;
- componenti di sicurezza;
- accessori di sollevamento;
- catene, funi e cinghie;
- dispositivi amovibili di trasmissione meccanica;
- quasi-macchine.

Le principali modifiche riguardano:

- modifica della definizione di macchina che, nella nuova direttiva, si riferisce anche alle macchine prive di un sistema di azionamento;
- introduzione del concetto di "quasi-macchina" con precisi obblighi inerenti:
 - effettuazione dell'analisi dei rischi e redazione della documentazione tecnica pertinente
 - redazione delle istruzioni di assemblaggio
 - redazione di una specifica dichiarazione di incorporazione
 - non applicazione della clausola di salvaguardia;
- inclusione, nel campo di applicazione, degli ascensori da cantiere per il trasporto di persone o di persone e cose, sino a oggi esclusi;
- inclusione, nel campo di applicazione, degli apparecchi portatili a carica esplosiva ove la carica esplosiva non abbia un'azione diretta sul pezzo (pistole spara-chiodi, pistole per macellazione o per marchiare);
- esclusione degli apparecchi appartenenti al campo di applicazione della direttiva Bassa tensione dettagliatamente elencati;
- introduzione di una nuova definizione di componente di sicurezza;
- modifica del campo di applicazione della direttiva Ascensori;
- inclusione, nel campo di applicazione, di catene, funi, cinghie di sollevamento;
- modifica delle procedure di valutazione delle conformità:
 - macchine in Allegato IV, con rispetto

delle norme armonizzate di tipo "C" che coprono tutti i rischi pertinenti alla macchina: possibilità di certificazione con controllo interno della fabbricazione senza intervento dell'Organismo notificato

- per le macchine in Allegato IV, possibilità di agire in Garanzia di qualità totale: sistema della qualità della progettazione, fabbricazione, ispezione finale e prove, approvato da un Organismo Notificato (non è il sistema Iso 9001), applicabile per una o più categorie di macchine;

- introduzione di una scadenza degli attestati CE di conformità rilasciati da Organismi notificati;
- obbligo di introdurre, nel Fascicolo tecnico, documentazione relativa alla valutazione del rischio che dimostri la procedura seguita (prima non era obbligatorio);
- modifiche del contenuto dell'Allegato IV;
- modifica delle procedure di salvaguardia per le macchine e per le procedure di contestazione di una norma armonizzata;
- introduzione di misure specifiche per le "macchine potenzialmente pericolose", ovvero quelle simili alla macchina per le quali è stata inoltrata una procedura di salvaguardia, o perché costruite conformemente a una norma armonizzata ritenuta non più rispondente ai requisiti essenziali della direttiva (dearmonizzata);
- modifiche all'Allegato I: contenuti del manuale di istruzioni per l'uso, modifica di termini, nuovi requisiti per ascensori da cantiere e quelli con velocità inferiore a 0,15 m/sec e per macchine da impatto, definizione precisa della procedura di valutazione del rischio, precisi concetti riguardanti l'ergonomia, anche per gli organi di trasmissione e non solo per gli utensili, modifica dei requisiti per le macchine specifiche con operazioni di sollevamento cose, persone...